

SCHEDA SULLA BOZZA DI DECRETO SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA E IL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE

A cura della CGIL Scuola

COSA CAMBIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Finalità

- Contribuisce alla formazione integrale dei bambini nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori.

Anticipo

- Possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. A differenza della legge 53/03, la forma sperimentale e la compatibilità con la disponibilità di risorse degli enti locali è riservata solo alla fase transitoria, che fissa per il prossimo anno scolastico il termine per l'anticipo entro il 28 febbraio e prevede per il periodo 2004-2006 una graduazione del termine fino al limite del 30 aprile.

Tempo scuola

- Le 8 ore al giorno non sono più lo standard di funzionamento.
- E' abolita l'eccezionalità e transitorietà dell'orario antimeridiano.
- L'orario della scuola dell'infanzia può variare da 875 ore annue (25 ore settimanali) a 1700 (circa 50 ore) per 34 settimane (ma potrebbe essere 40 ore per 38 settimane (cioè luglio) sulla base delle richieste delle famiglie. Tale orario è comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e dell'insegnamento della religione cattolica.

Organici

- E' abolito il doppio organico garantito per ogni sezione e l'organico funzionale di circolo. Non sono indicate modalità per l'attribuzione dell'organico.

COSA CAMBIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE

Nuovo nome: scuola primaria

Finalità

- E' abolito la finalità di promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione.

Articolazione interna

- Al primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, succedono due periodi didattici biennali.

Anticipo

- Sono iscritti in prima elementare i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 agosto dell'anno di riferimento, possono anche iscriversi coloro che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per il prossimo anno scolastico il termine è il 28 febbraio.

Continuità

- Sono abolite le forme di raccordo con la scuola dell'infanzia e media in ordine a comunicazione dati e informazioni sugli alunni, coordinamento dei curricoli, formazione delle classi iniziali, valutazione alunni, rapporti con gli enti locali, armonizzazione della programmazione didattica attraverso incontri periodici tra dirigenti e docenti.
- Sono sostituite da forme di coordinamento didattico per assicurare il raccordo in continuità, affidate alla decisione autonoma delle scuole.

Tempo scuola

- L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore (27 ore settimanali), comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e dell'insegnamento della religione cattolica. Attualmente le ore sono 27 in prima e seconda elementare e 30 nelle altre tre.
- Sulla base della richiesta delle famiglie è possibile un ampliamento orario di 99 ore annue (3 ore settimanali), la cui frequenza è facoltativa e opzionale per gli alunni. L'eventuale offerta di attività e insegnamenti aggiuntivi e facoltativi è organizzabile anche per reti di scuole e utilizzando anche esperti assunti con contratti di prestazione d'opera.
- Il tempo dedicato alla mensa è escluso sia dalle 891 ore obbligatorie che dalle 99 facoltative.
- Scompare il modello del tempo pieno di 40 ore, comprensive del tempo della mensa.
- Scompare il vincolo qualitativo di un'offerta formativa caratterizzata dai tempi distesi con attività didattiche distribuite su mattine e pomeriggi.

Organizzazione didattica

- Sono aboliti i moduli (tre docenti su due classi) e il tempo pieno (due docenti su una classe).
- Sono aboliti gli ambiti disciplinari a cui gli insegnanti sono assegnati.
- È abolita la contitolarità e la collegialità del gruppo docente.
- È introdotta la figura dell'insegnante coordinatore-tutor, individuato dal dirigente scolastico, unico responsabile della classe per i 5 anni della scuola elementare, vincolato nei primi 3 anni ad assicurare 18/21 ore di insegnamento nella stessa classe.

All'insegnante coordinatore-tutor, in possesso di una specifica formazione, è affidata:

- a prioritaria responsabilità educativa;
- la funzione di orientamento degli alunni per la scelta delle attività facoltative;
- la funzione di tutorato degli allievi;
- la funzione di coordinamento delle attività educative e didattiche;
- la cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo dell'alunno, con l'apporto degli altri docenti.

Organici

- È abrogata la garanzia di un organico di istituto almeno pari a tre docenti ogni due classi per i moduli e a due insegnanti per classe nel tempo pieno.
- È costituito l'organico di istituto che è finalizzato a garantire il solo orario frontale riferito alle 27 ore settimanali obbligatorie e alle 99 ore annuali aggiuntive e facoltative. Nel caso in cui alla copertura di queste ultime non possano provvedere direttamente le scuole, in quanto le attività previste non sono riconducibili ai profili degli insegnanti della scuola primaria, è possibile provvedere con contratti a prestazione d'opera affidati ad esperti esterni.

Mobilità del personale

- Gli insegnanti non possono fare domanda di trasferimento nel corso del periodo didattico biennale.

Valutazione, ammissione alla classe successiva ed esame finale.

- È abolita la valutazione per l'ammissione annuale alla classe successiva ed è prevista a conclusione del periodo didattico per il passaggio a quello successivo. Con decisione unanime degli insegnanti responsabili delle attività educative e didattiche, è possibile non ammettere un alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale.
- È abolita l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva su conforme parere del consiglio di interclasse.
- È abolito l'esame di licenza elementare.
- Sono istituiti esami di idoneità per l'ammissione alla frequenza delle classi seconde, terze, quarte, quinte da parte di alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono gli anni relativi ad ogni classe entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

COSA CAMBIA PER LA SCUOLA MEDIA

Nuovo nome: Scuola secondaria di primo grado

Finalità

- È abolita la finalità di promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
- È introdotto l'insegnamento di una seconda lingua dell'Unione Europea

Articolazione interna

- A un periodo didattico biennale succede un terzo anno che completa il percorso disciplinare e assicura l'orientamento e il raccordo con il secondo ciclo.

Tempo scuola

- L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore (27 ore settimanali), comprensivo della quota riservata alle regioni, alle scuole e dell'insegnamento della religione cattolica. Attualmente le classi funzionano con 30 ore settimanali e 36 nel tempo prolungato.
- Sulla base della richiesta delle famiglie è possibile un ampliamento orario di 198 ore annue (6 ore settimanali), la cui frequenza è facoltativa e opzionale per gli alunni. L'eventuale offerta di attività e insegnamenti aggiuntivi e facoltativi è organizzabile anche per reti di scuole e utilizzando anche esperti assunti con contratti di prestazione d'opera.
- Il tempo dedicato alla mensa è escluso sia dalle 891 ore obbligatorie che dalle 198 facoltative.

Gratuità

- È abolito il divieto a imporre tasse o a richiedere contributi per l'iscrizione e la frequenza.

Organizzazione didattica

- È introdotta la figura dell'insegnante coordinatore-tutor, individuato dal dirigente scolastico e in possesso di una specifica formazione, cui è affidata:
 - la prioritaria responsabilità educativa;
 - la funzione di orientamento degli alunni per la scelta delle attività facoltative;
 - la funzione di tutorato degli allievi;
 - la funzione di coordinamento delle attività educative e didattiche;
 - la cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo dell'alunno, con l'apporto degli altri docenti.

Organici

- È costituito l'organico di istituto che è finalizzato a garantire il solo orario frontale riferito alle 27 ore settimanali obbligatorie e alle 198 ore annuali aggiuntive e facoltative. Nel caso in cui alla copertura di queste ultime non possano provvedere direttamente le scuole, anche in rete, in quanto le attività previste non sono riconducibili ai profili degli insegnanti presenti nell'istituzione, è possibile provvedere con contratti a prestazione d'opera affidati ad esperti esterni.

Mobilità del personale

- Gli insegnanti non possono fare domanda di trasferimento nel corso del periodo didattico biennale.

Valutazione, ammissione alla classe successiva ed esame finale

- È abolita la scheda personale dell'alunno compilata e aggiornata dal Consiglio di classe e illustrata ai genitori dai docenti che lo compongono.
- È richiesta la frequenza di almeno $\frac{2}{3}$ dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno. Sono possibili deroghe motivate.

- La valutazione avviene alla fine del primo biennio ai fini del passaggio al terzo anno. È possibile la non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale in casi motivati.
- Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato finale.
- Sono istituiti esami di idoneità per l'ammissione alla frequenza delle classi seconde e terze da parte di candidati privatisti che compiono gli anni relativi ad ogni classe entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
- All'esame di Stato sono ammessi candidati privatisti che abbiano compiuto il tredicesimo anno entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento e che siano stati ammessi alla prima classe, i tredicenni che siano stati ammessi alla prima classe da almeno un triennio, chi compie 23 anni nell'anno in corso.

Roma, 10 maggio 2003